

	Repertorio n. 3.147	Raccolta n. 2.320	
	VERBALE DI ASSEMBLEA		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventi, il giorno ventotto		
	del mese di ottobre		
	28 ottobre 2020		
	In Roseto degli Abruzzi (TE), nel mio studio alla Piazza		
	della Libertà n. 12, alle ore 15,20.		
	Innanzi a me Dottor Simona BAVA, Notaio in Roseto degli		
	Abruzzi (TE), iscritto al Collegio dei Distretti Notarili		
	Riuniti di Teramo e Pescara,		
	si è costituito		
	VANNI Mauro nato a Cellino Attanasio (TE) il 24 luglio 1968,		
	ivi residente alla Via Chieti n. 1, codice fiscale VNN MRA		
	68L24 C449H, in qualità di Presidente del Consiglio		
	Direttivo della Associazione "ITACA, IL TERRITORIO AL CENTRO		
	DELL'ATTENZIONE - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE" con		
	sede in Cellino Attanasio (TE) Via Provinciale snc, Frazione		
	Faiete, ove domicilia per la carica, con iscrizione al		
	Registro delle Imprese di Teramo, codice fiscale e partita		
	IVA: 01499600672, REA TE-159609, pec:		
	associazioneitaca@arubapec.it.		
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità		
	personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui		
	riunita, in questo giorno luogo ed ora, in seconda		
	1		

	convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea	
	generale dei soci della suddetta Associazione, giusta	
	convocazioni agli atti sociali, per discutere e deliberare	
	sull'ordine del giorno, di cui in seguito, e mi richiede di	
	redigere il relativo verbale per far constare le risultanze	
	che la stessa adotterà.	
	Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto il	
	signor VANNI Mauro, sopra generalizzato, il quale	
	CONSTATATO	
	- che sono presenti 9 (nove) associati su 16 (sedici) nelle	
	persone risultanti dall'elenco allegato al presente sub "A";	
	- che è presente l'Organo amministrativo in persona dei	
	consiglieri SANTONE Alessandro, COLLELUORI Pierina, DI	
	GIOVANNANTONIO Luciano, RUGGIERI Lino, SANTONE Giuseppe,	
	oltre ad esso comparente VANNI Mauro, quale Presidente;	
	- che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento	
	all'ordine del giorno	
	ACCERTATA	
	l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti	
	VERIFICATA	
	la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi del	
	vigente statuto, come da documentazione agli atti sociali,	
	nonché la presenza di un numero di soci sufficiente a	
	deliberare su quanto infra, ai sensi dell'art 7 del vigente	
	2	

	statuto	
	DICHIARA	
	l'assemblea validamente costituita ed atta, dunque, a	
	discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:	
	"Modifica dello Statuto Associativo di Itaca quale Ente del	
	Terzo Settore".	
	Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del	
	giorno, il Presidente comunica ai soci che a fronte	
	dell'introduzione nel nostro ordinamento del Codice del	
	Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, s.m.i., (di	
	seguito "CTS") sarebbe opportuno per la associazione, già	
	costituita per atto pubblico a rogito del Notaio Teresa De	
	Rosa in data 11 novembre 2002, in virtù degli scopi	
	perseguiti e della attività svolte, adeguarsi alla nuova	
	normativa introdotta per gli enti che non perseguono scopo	
	di lucro, che riassume velocemente negli aspetti più	
	importanti e per quanto di interesse, illustrando altresì i	
	vantaggi per l'associazione a seguito del riconoscimento	
	della qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS") e	
	ricordando ai presenti che l'Associazione attualmente non ha	
	personalità giuridica.	
	Continuando nella esposizione, il Presidente fa presente, in	
	particolare, che sarebbe opportuno iscriversi nel RUNTS	
	(Registro Unico del Terzo Settore), appena risulterà	
	possibile, nella sezione "altri enti", come associazione, al	
	3	

	fine di conseguire la qualifica di "Ente del Terzo Settore"	
	con gli effetti ed i vantaggi previsti dalla legge in	
	precedenza illustrati, e il riconoscimento della personalità	
	giuridica, ai sensi dell'at 22 CTS.	
	A tal fine rende noto ai presenti i requisiti richiesti	
	dalla legge per ottenere il riconoscimento e, in riferimento	
	al requisito del patrimonio minimo, precisa che attualmente	
	l'associazione soddisfa anche questo requisito, che sarà	
	comunque adeguatamente verificato anche in sede di richiesta	
	di iscrizione nel RUNTS, ex art. 22 CTS.	
	Precisa inoltre che l'Associazione è iscritta presso il	
	registro delle Imprese e che pertanto il presente verbale	
	sarà depositato presso il competente Ufficio nei termini di	
	legge.	
	Indi procede a dare lettura ai presenti del nuovo statuto	
	proposto, già reso noto prima della odierna riunione e	
	precisa ai soci che il nuovo statuto e la qualifica di Ente	
	del Terzo Settore, compreso l'utilizzo dell'Acronimo "ETS"	
	sono subordinati all' iscrizione nel RUNTS.	
	Terminate le comunicazioni il Presidente invita l'Assemblea	
	Generale a deliberare.	
	L'Assemblea, udita la relazione del Presidente,	
	all'unanimità dei presenti, con voto palese:	
	- date atto e confermato, per quanto occorre possa, che	
	l'Associazione ITACA, IL TERRITORIO AL CENTRO	

	DELL'ATTENZIONE - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE è	
	attualmente disciplinata dall'atto costitutivo e dallo	
	statuto di cui all'atto ricevuto dal Notaio Teresa De Rosa	
	in data 11 novembre 2002, cui non hanno fatto seguito	
	modifiche, che il comparente VANNI Mauro, sopra	
	generalizzato, è il Presidente del Consiglio Direttivo in	
	carica e che gli intervenuti sono regolarmente iscritti	
	DELIBERA	
	- di approvare il nuovo statuto della associazione "ITACA,	
	IL TERRITORIO AL CENTRO DELL'ATTENZIONE- ASSOCIAZIONE PER LO	
	SVILUPPO LOCALE E.T.S.", che si allega al presente atto	
	sotto la lettera "B";	
	- di approvare che l'Associazione richieda: i) l'iscrizione	
	nel RUNTS nella sezione "Altri Enti", onde ottenere la	
	qualifica di Ente del Terzo Settore; ii) il riconoscimento	
	della personalità giuridica; dando atto ed accettando gli	
	effetti che conseguono;	
	- di prendere atto della condizione di efficacia cui sono	
	subordinate le delibere che precedono, fino alla iscrizione	
	nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);	
	- di prendere atto della conseguente pubblicità presso il	
	Registro delle Imprese;	
	- di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo, una	
	volta divenuto operativo il Registro Unico del Terzo Settore	
	(RUNTS), al disbrigo delle pratiche occorrenti affinché	

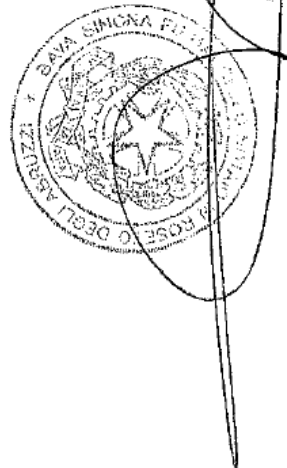
	l'associazione ottenga, a cura del Notaio, l'iscrizione nel	
	RUNTS con riconoscimento della personalità giuridica,	
	conferendogli all'uopo ogni più ampio potere, con facoltà	
	altresì di richiedere la verifica della sussistenza dei	
	requisiti e condizioni di legge, in specie del patrimonio	
	minimo, fornendo a tal fine qualunque informazione e	
	documento richiesti dal Notaio e/o dalle competenti autorità;	
	- di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo ad	
	apportare allo statuto allegato le modifiche eventualmente	
	richieste dalle competenti autorità per il buon fine della	
	suddetta iscrizione.	
	Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto	
	il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,00	
	Le spese del presente verbale e sue conseguenziali a carico	
	della Associazione.	
	Si invocano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del	
	D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in specie per	
	l'esenzione da imposta di registro e bollo ed ogni altra	
	agevolazione di legge.	
	Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale	
	in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia	
	fiducia ed in parte di mio pugno su fogli due per facciate	
	sette del quale, ho dato lettura al comparente che lo	
	approva e sottoscrive alle ore 16,15.	
	Firmato: Mauro Vanni, Simona Bava Notaio (sigillo)	

ITACA - ELENCO SOCI 2020

NOME	CATEGORIA	RAPPRESENTANTE LEGALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1) Mauro Vanni	Persone fisiche		VNNMRA68L24C449H	Cellino Attanasio (TE), 24/07/1968
2) Luciano Di Giovannantonio	Persone fisiche		DGVLCN57C11F924J	Notaresco (TE), 11/03/1957
3) Pierina Colleluori	Persone fisiche		CLLPRN67A60L103A	Teramo (TE), 20/01/1967
4) Simonetta Amoroso	Persone fisiche		MRSNT70D681L219J	Torino, 28/04/1970
5) Lino Ruggieri	Persone fisiche		RGGLN151C21L307U	Tortoreto (TE), 21/03/1951
6) Alessandro Santone	Persone fisiche		SNTLSN86C05A488Y	Atri (TE), 05/03/1986
7) Carlo Michini	Persone fisiche		MCHCRL82H23L103T	Teramo, 23/06/1982
8) Tea Angelozzi	Persone fisiche		NGLTEA67A61C449T	Cellino Attanasio (TE), 21/01/1967
9) Giuseppe Santone	Persone fisiche		SNTGPP70B04A488V	Atri (TE), 04/02/1970

Mauro Vanni
Luciano Di Giovannantonio
Pierina Colleluori
Simonetta Amoroso
Lino Ruggieri
Alessandro Santone
Carlo Michini
Tea Angelozzi
Giuseppe Santone

Allegato "A"
alla raccolta n. 2320



Mauro Vanni

	Allegato "B" alla raccolta n. 2.320	
	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE	
	"ITACA,	
	Il Territorio Al Centro dell'Attenzione	
	Associazione per lo sviluppo locale"	
	(costituita con atto a rogito del Notaio Teresa De Rosa	
	dell'11 novembre 2002, rep. n. 16.645, racc. 4.961)	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del	
	Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS" è costituita	
	l'Associazione denominata "ITACA, Il Territorio Al Centro	
	dell'Attenzione, Associazione per lo sviluppo locale Ente	
	del Terzo Settore" in breve "ITACA ETS" (d'ora innanzi	
	l'"Associazione").	
	L'Associazione ha sede in Cellino Attanasio (TE); indirizzo:	
	Via Provinciale, località Faiete.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non	
	costituiscono modificazioni dello Statuto.	
	Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia	
	e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali	
	succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive	
	o direzionali, comunque denominate.	
	ARTICOLO 2	
	NORMATIVA APPLICABILE	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, (d'ora	

	innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni	
	altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria	
	(d'ora innanzi, la "Normativa applicabile")	
	Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo	
	più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla	
	organizzazione e all'Attività dell'Associazione, nel	
	rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed	
	eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle	
	cariche sociali.	
	ARTICOLO 3	
	FINALITA'	
	L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e	
	apolitica ed opera per la realizzazione di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale. In particolare e a tal	
	fine l'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo	
	locale e la valorizzazione delle risorse territoriali	
	promuovendo anche nuovi modelli di sviluppo orientati alla	
	sostenibilità, all'approccio integrato, alla	
	diversificazione e alla concertazione, che assumano come	
	punto di partenza il territorio ed i suoi bisogni. Tutto ciò	
	in armonia con gli obiettivi della Comunità Europea e	
	coerentemente con i piani di sviluppo regionali, provinciali	
	e locali.	
	L'Associazione opera su base locale, nazionale e	
	internazionale	

	ARTICOLO 4	
	ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	
	L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via	
	esclusivo o principale, delle seguenti attività:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	d) formazione universitaria e post universitaria;	
	e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	f) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 CTS;	
	g) organizzazione e gestione di attività turistiche di	

	interesse sociale, culturale e religioso,	
	h) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo alla prevenzione del bullismo, e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'art.1, comma 2, lett. C), della legge 6 giugno 2016,	
	n. 106 svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di	
	protezione internazionale o senza fissa dimora;	
	j) alloggio sociale, ai sensi del decreto Ministero	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	l) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 legge 18 agosto	
	2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	m) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	

	166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;	
	o) promozione della cultura della legalità della pace tra i	
	popoli della nonviolenza e della difesa non armata;	
	p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS,	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge	
	24 dicembre 2007, n. 244;	
	q) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale,	
	secondo i criteri e i limiti previsti dalla vigente	
	normativa anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e	
	gratuite, quali ad esempio:	
	- assistenza agli Enti locali nelle azioni finalizzate allo	
	sviluppo locale;	
	- valorizzazione della progettualità degli enti pubblici e	
	privati attraverso l'accesso a finanziamenti europei,	
	nazionali e regionali o di qualsiasi altra provenienza,	

	garantendone anche a corretta gestione;	
	- sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, femminile o di	
	soggetti svantaggiati;	
	- piccole attività commerciali senza scopo di lucro	
	finalizzate esclusivamente all'autofinanziamento.	
	Le attività secondarie e strumentali sono meglio individuate	
	con delibera dell'Assemblea/Consiglio Direttivo	
	L'Associazione può svolgere l'attività sia nei confronti di	
	terzi e/o dei soci.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta	
	fondi al fine di finanziare le attività di interesse	
	generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata	
	e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di	
	modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico ed in conformità alla Normativa	
	applicabile.	
	ARTICOLO 5	
	DURATA	
	La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere	
	prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera	
	dell'Assemblea.	
	6	

	ARTICOLO 6	
	ASSOCIATI	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i	
	principi emergenti dal presente statuto, collaborano	
	attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo	
	istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono	
	l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
	parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.	
	Oltre ai fondatori, si distinguono nell'Associazione le	
	seguenti categorie di associati:	
	* sostenitori: persone fisiche, rappresentanti di enti,	
	imprese e associazioni meritevoli per il sostegno	
	all'associazione e/o versano la quota associativa in misura	
	superiore almeno del 100% (cento per cento) di quella dovuta	
	per delibera dell'Assemblea annuale;	
	* lavoratori: quelli legati all'associazione da incarichi di	
	collaborazione e/o contratti di lavoro;	
	* ordinari: tutti quelli che non rientrano nelle sopra	
	elencate categorie (persone fisiche, enti pubblici e	
	privati, imprese che partecipano alle attività associative	
	e/o utilizzano i servizi proposti).	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	

	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti	
	dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni	
	associative e dalla Normativa applicabile, fra i quali	
	l'obbligo di contribuire alle necessità economiche	
	dell'Associazione mediante il pagamento delle quote	
	associative fissate periodicamente dal Consiglio Direttivo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne	
	consentirà l'esame personale presso la sede	
	dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a	
	spese dell'Associazione.	
	ARTICOLO 7	
	VOLONTARI	
	L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento	
	delle proprie attività.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono	
	attività in favore dell'Associazione o dei progetti	
	dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e	
	le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini	
	di lucro neanche indiretto.	

	I volontari che svolgono attività di volontariato in modo	
	non occasionale sono iscritti in un apposito registro.	
	Ai volontari possono essere rimborsate le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.I	
	volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	ARTICOLO 8	
	AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	L'Associazione è improntata al principio della "porta	
	aperta" e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di	
	associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di	
	condividere le finalità dell'Associazione e il presente	
	Statuto.	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione deve farne	
	domanda al Consiglio Direttivo, mediante istanza spedita a	
	mezzo lettera raccomandata a/r, pec, o o altro strumento di	
	comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione, che contenga, oltre alle proprie generalità,	
	un'esplicita adesione al presente Statuto e l'impegno a	
	rispettare le finalità dell'Associazione.	

	Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con	
	delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.	
	In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro	
	degli Associati.	
	La qualità di Associato si assume con effetto dal giorno in	
	cui l'aspirante riceve la comunicazione dell'accoglimento	
	della domanda.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto	
	della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea Generale,	
	nella prima adunanza successiva.	
	Successivamente alla domanda di adesione gli associati si	
	impegnano a comunicare;	
	1) le informazioni riguardanti il proprio ambito di	
	interesse;	
	2) versare la quota di adesione. La quota non è	
	trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di	
	morte, fermo restando nell'avente causa il possesso dei	
	requisiti previsti dallo Statuto per la partecipazione	
	all'Associazione. (NON CHIARO..)	
	ARTICOLO 9	
	RECESSO ED ESCLUSIONE	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.	
	La qualità di associato si perde per:	
	- recesso;	

	- decesso;	
	- esclusione motivata, che viene comunicata a mezzo lettera	
	raccomandata a/r., pec o altro strumento di comunicazione	
	che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con	
	delibera scritta del Consiglio Direttivo all'Associato che	
	svolge attività contrarie alle finalità dell'Associazione	
	e/o si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti	
	dalla sua qualità di Associato.	
	L'interessato può ricorrere entro 6 (sei) mesi dalla	
	comunicazione all'autorità giudiziaria	
	La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua	
	comunicazione all'Associato escluso, i diritti di	
	partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e	
	all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in	
	cui è comunicata all'escluso e provoca la cessazione della	
	qualità di associato a far tempo dal primo giorno del	
	secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata	
	all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa	
	sia impugnata innanzi all'autorità giudiziaria.	
	L'associato può in qualunque momento comunicare, a mezzo	
	lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la sua	
	volontà di recedere dall'Associazione.	
	Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese	
	successivo al ricevimento della comunicazione di recesso,	
	fatti salvi gli impegni assunti nella sua qualità di	

	associato ed il pagamento della quota annuale dovuta per	
	l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di	
	recesso.	
	ARTICOLO 10	
	ORGANI SOCIALI	
	Organi dell'Associazione sono:	
	l'Assemblea Generale;	
	il Consiglio Direttivo;	
	il Presidente;	
	il Direttore, ove nominato;	
	l'Organo di Controllo/Revisore (qualora la nomina sia	
	obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata	
	dall'Assemblea);	
	il Comitato Scientifico.	
	ARTICOLO 11	
	ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI	
	L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati,	
	viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto,	
	del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a	
	scadere e ogni qualvolta il Consigli Direttivo lo riterrà	
	utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un	
	quinto) degli Associati aventi diritto di voto o dall'Organo	
	di Controllo.	
	12	

	L'Assemblea Generale:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di controllo e il Revisore;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	- approva i regolamenti;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che	
	procedono all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	A ciascun associato è attribuito un voto, purchè iscritto da	
	almeno tre mesi.	
	Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata	
	adottata la delibera di ammissione dell'associato.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto	
	in Assemblea a altro associato che non sia membro del	
	Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore o	
	dipendente dell'Associazione, mediante speciale delega	
	scritta, apponibile anche in calce all'avviso di	

	convocazione. Il delegato non può ricevere più di una	
	delega.	
	L'Assemblea generale è convocata dal Presidente a mezzo	
	lettera raccomandata a/r, pec, o altro strumento di	
	comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione, da spedire:	
	- agli Associati, agli indirizzi risultanti dal Libro	
	Associati;	
	- al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo	
	all'indirizzo reso noto all'atto della accettazione della	
	carica o successivamente variato;	
	almeno 7 (sette) giorni prima (nei casi di urgenza anche	
	mediante telegramma almeno 2 giorni prima) contenete	
	l'indicazione del luogo, dell'ora e l'elenco delle materie	
	da trattare; l'avviso può prevedere anche la seconda	
	convocazione purchè in giorno diverso dalla prima.	
	L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a	
	deliberare qualora siano presenti tutti gl Associati, tutti	
	i Consiglieri, e tutti i membri dell'Organo di Controllo.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza	
	dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in carica	
	ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la	
	presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e	
	delibera a maggioranza semplice, tranne in caso di:	

	- scioglimento dell'Associazione;	
	- modifiche statutarie;	
	materie per le quali è necessaria la maggioranza dei 2/3	
	(due terzi) dei presenti, anche in seconda convocazione	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e	
	l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio	
	Direttivo non hanno diritto di voto.	
	La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata	
	ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea,	
	ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora	
	il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo	
	verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di	
	consentire ai presenti l'informazione necessaria al	
	consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	

	dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	
	ARTICOLO 12	
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione	
	dell'Associazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	convocare l'Assemblea degli associati;	

	provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio	
	sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul	
	funzionamento dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili all'Associazione, fra i quali	
	acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o	
	rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare	
	l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi	
	finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e	
	Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e	
	private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali	
	quote di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli	
	associati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque	
	denominate anche mediante partecipazioni ad ATI	
	(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni	
	Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il	

	compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia	
	espressamente demandato all'assemblea o di competenza di	
	altri Organi;	
	- perfezionare assunzioni e conferire incarichi di	
	collaborazione.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o	
	categorie di atti determinati.	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri	
	variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato	
	dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio	
	Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche	
	ovvero indicati dagli enti giuridici associati, durano in	
	carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio	
	successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata	
	effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività	
	istituzionali;	

	- indipendenza da interessi che siano divergenti o	
	confliggenti con quelli propri dell'Associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si	
	decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,	
	morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un	
	Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da	
	effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di	
	comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un	
	preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	

	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di	
	intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di	
	Controllo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi	
	componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	

	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei	
	verbali del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a	
	partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il	
	consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre	
	riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere	
	attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano	
	incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in	
	concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da	
	recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso	
	dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi	
	dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale	
	caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi	
	dall'esercitare il diritto di voto.	
	componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli	
	associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,	
	2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 13	

	PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei	
	confronti dei terzi e in giudizio.	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede	
	curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone	
	il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,	
	il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni	
	mediante procura speciale per il compimento di atti	
	determinati.	
	In particolare il Presidente, senza necessità di delibera	
	del Consiglio Direttivo, ha il potere di:	
	- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati	
	che da Enti pubblici rilasciandone apposita quietanza; in	
	particolare potrà firmare in nome e per conto	
	dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo atti	
	di costituzione di garanzie, anche fideiussorie, che	
	venissero richieste da CE, Stato o Regione nell'Ambito del	
	finanziamento delle varie iniziative;	
	- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri	
	conferitigli dall'Assemblea Generale dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	DIRETTORE GENERALE	
	Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio	
	Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze,	

	anche al di fuori degli Associati.	
	Il Direttore Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli	
	organi deliberativi e assiste il Presidente nello	
	svolgimento dei suoi compiti. Redige i verbali degli organi	
	sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.	
	Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie	
	per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal	
	Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi	
	contratti e ordinativi. Provvede alla liquidazione delle	
	spese verificandone la regolarità. Dirige e coordina le	
	collaborazioni professionali ed il personale	
	dell'associazione. Cura le pratiche contabili, la tenuta	
	della cassa sociale, dei libri e delle scritture contabili.	
	Predispone, inoltre, i dati necessari, sia dei consuntivi	
	che dei preventivi per la redazione dei bilanci, a cura del	
	consiglio direttivo, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea. Coordina le attività dell'associazione	
	risolvendone, di concerto con il Presidente le eventuali	
	criticità. Può sottoporre al consiglio direttivo attività ed	
	idee in merito alla programmazione annuale alla quale	
	sovrintende di concerto con il Presidente. Partecipa alle	
	riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto e ne	
	cura la verbalizzazione. E' nominato dal consiglio direttivo	
	su proposta del Presidente. Il Presidente può delegare al	
	Direttore Generale la firma di incassi e pagamenti e degli	

	atti ad essi relativi nonché i rapporti bancari e gli atti	
	ad essi inerenti e la firma degli atti relativi a qualsiasi	
	questione amministrativa o di conduzione dell'associazione	
	che ritenga di dovergli delegare. Anche il Presidente può	
	assumere il ruolo di Direttore Generale.	
	ARTICOLO 15	
	ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo	
	monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte	
	in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione	
	e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la	
	revisione legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il	
	bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre	
	membri scelti fra persone non associate, almeno una delle	
	quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	

	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra	
	triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente il Consiglio	
	Direttivo.	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono	
	essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	ARTICOLO 16	
	COMITATO SCIENTIFICO	
	Il comitato scientifico è organo consultivo	
	dell'Associazione formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti	
	eletti dall'assemblea che si distinguano per la preparazione	
	tecnico scientifica nei settori in cui opera la	
	Associazione.	
	Al suo interno viene eletto un Presidente che coordina	
	25	

	l'attività del comitato. Il comitato è convocato, con	
	preavviso di almeno 2 (due) giorni, dal suo presidente	
	quando lo ritiene opportuno ovvero se ne è fatta richiesta	
	dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno	
	1/5 (un quinto) degli Associati.	
	Il comitato rilascia pareri scritti e motivati, non	
	vincolanti, nelle materie ed argomenti rimessi al suo esame.	
	ARTICOLO 17	
	LIBRI SOCIALI/SCRITTURE CONTABILI	
	Oltre alla tenuta degli altri libri e scritture contabili,	
	prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:	
	- il libro degli Associati;	
	- il Registro dei volontari;	
	- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico;	
	- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di	
	Controllo e di eventuali altri organi sociali.	
	ARTICOLO 18	
	ENTRATE	
	L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della	
	Normativa applicabile, mediante:	
	- il percepimento della quota annuale;	

	- il percepimento della quota iniziale, ove non destinata	
	dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- gli apporti degli Associati diversi da quelli	
	specificamente destinati a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione	
	- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non	
	specificamente destinate a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;	
	- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	delle attività dell'Associazione	
	- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;	
	- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non	
	specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, come	
	previsto al precedente articolo 4.	
	ARTICOLO 19	
	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:	
	- per effetto di apporti degli Associati destinati a	
	incremento patrimonio dell'Associazione;	

	- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le	
	disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli	
	Associati destinate a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e	
	destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del	
	patrimonio dell'Associazione;	
	- per effetto del risarcimento di danni che abbiano	
	provocato una diminuzione del valore del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a	
	patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate	
	ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta	
	non occorrente per finanziare l'attività corrente	
	dell'Associazione.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di	
	associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di	
	recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.	
	[Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di	
	utili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali, di compensi individuali non	

	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nel medesimo o analoghi	
	settori e condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dal	
	contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	al fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, al fondatori, al componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, al soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, al loro parenti entro il terzo	
	grado ed al loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate	
	o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	

	l'oggetto dell'attività di interesse generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento.	
	ARTICOLO 20	
	BILANCIO	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il	
	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli	
	associati per l'approvazione un bilancio di esercizio	
	redatto nel rispetto della Normativa applicabile e formato	
	dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio	
	è accompagnato da una relazione che illustra le singole	
	poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale	
	dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta	
	relazione si dà conto di eventuali osservazioni o	
	suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal	
	Revisore.	
	(Se l'attività principale o esclusiva ha natura commerciale,	
	VEDERE art. 13, commi 4-5, d. lgs. 117/2017.)	

	Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'Assemblea, è depositato a cura del Consiglio Direttivo	
	presso i competenti Registri.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo	
	deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore il bilancio sociale, redatto con le	
	modalità previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve	
	essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa	
	di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti,	
	compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del	
	Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti,	
	nonché agli associati.	
	Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio	
	Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio	
	preventivo del successivo esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta)	
	novembre di ciascun anno.	
	Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio	
	Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio	
	dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea, nei termini e modalità di cui sopra.	
	ARTICOLO 21	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	

[illegible]